




CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 433del 25/10/2024

Oggetto: Federazione Italiana Rugby (FIR): approvazione, ai fini sportivi, degli articoli 12, 34, 35 e 41 dello Statuto federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

AB

Conoscenza:Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTA** la nota del Segretario Generale della Federazione Italiana Rugby del 25 settembre 2024 con la quale è stato trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 12, 34, 35 e 41 dello Statuto federale approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria della FIR del 15 settembre 2024;
- VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

433

Riunione del

25/10/2024

RILEVATO che il testo dei citati articoli risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto della FIR ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo degli articoli 12, 34, 35 e 41 dello Statuto federale, approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria della FIR svoltasi in data 15 settembre 2024.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Ufficio Centrale
Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva
Servizio
Conformità Norme e Regolamenti Sportivi

1
433
25/10/2024

Roma, 2 ottobre 2024

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: Federazione Italiana Rugby (FIR) - approvazione ai fini sportivi, del testo degli articoli 12, 34, 35 e 41 dello Statuto federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Rugby con nota del Segretario Generale del 15 settembre 2024, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 12, 34, 35 e 41 dello Statuto federale, approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria della FIR del 15 settembre 2024.

Le presenti modifiche hanno riguardato la disposizione relativa ai soggetti tesserati, in cui è stato previsto il tesseramento anche per i dirigenti federali elettivi, i praticanti e gli staff delle squadre nazionali.

È stato specificato inoltre che la convocazione dell'assemblea regionale è effettuata dal Presidente regionale a mezzo lettera raccomandata o atto equipollente.

Infine, si è provveduto al riordino del numero dei consiglieri regionali parametrato al numero di società affiliate presenti per ciascuna regione.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.


Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Atto n. *2*
Deliberazione n. *433*
Riunione del *25/10/2024*



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

STATUTO FEDERALE

*Alessandro Cherubini*

TITOLO I COSTITUZIONE - FINALITÀ - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione

La Federazione Italiana Rugby, fondata nel 1928, di seguito denominata FIR, è una associazione con personalità di diritto privato riconosciuta ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni ed alla quale è riconosciuta una autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI, e nel rispetto dei Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (d'ora in poi Principi Fondamentali) approvati dal CONI. La FIR è in rapporto federativo con il CONI, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA).

La FIR non persegue fini di lucro ed è disciplinata, per quanto non previsto dal D.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia.

Art. 2 - Finalità

1. La FIR ha lo scopo di promuovere, regolamentare e sviluppare in Italia il gioco del rugby, in tutte le sue modalità di gioco, di attuare programmi di formazione di giocatori e tecnici nonché quello di promuovere e mantenere relazioni con le associazioni rugbistiche internazionali.
2. Ha inoltre lo scopo di sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite da World Rugby in armonia con le deliberazioni del CIO e del CONI.
3. Le finalità istituzionali sono attuate e perseguite nel rispetto del principio della democrazia interna, senza alcuna limitazione, e di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
4. Per l'attuazione degli scopi sociali, la FIR potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, finanziarie (in qualità di parte finanziata) e quant'altro che risulti utile per conseguire i propri scopi a giudizio dell'organo amministrativo, inclusa l'assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrà dar corso alla costruzione di impianti o strutture sportive, inclusa l'acquisizione delle relative aree, sia in proprietà che in diritto di superficie o in concessione od altro titolo, nonché l'acquisto di immobili per scopi connessi alla propria attività; organizzare eventi e manifestazioni sportive nonché manifestazioni collaterali, promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine anche utilizzando modelli, disegni, emblemi, loghi e quant'altro, direttamente o a mezzo terzi; svolgere ogni e qualsiasi altra attività per il conseguimento degli scopi sociali.
5. La FIR previene e reprime l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti ed aderisce incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping del CONI o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.
6. La FIR è riconosciuta dal CONI come l'unica rappresentante dello sport del Rugby, in Italia e nei rapporti internazionali.

Art. 3 - Composizione e attività

1. La FIR è costituita dalle società sportive che praticano, promuovono od organizzano lo sport del Rugby, costituite quali associazioni e società, di qualsiasi forma giuridica, non aventi scopo di lucro e affiliate ai sensi dell'art. 6.
2. Le società affiliate esercitano l'attività sportiva in forma dilettantistica o comunque non professionistica.

Art. 4 - Affiliazione a Organismi Internazionali

1. La FIR è affiliata a Rugby Europe e World Rugby dai quali è riconosciuta come unica Federazione qualificata a disciplinare in Italia il gioco del rugby, e dei quali accetta lo Statuto ed i Regolamenti.
2. La FIR svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi degli organismi internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
3. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti applicativi, dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva e dalle Norme Sportive antidoping del CONI o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, alle quali la Federazione aderisce incondizionatamente.

Art. 5 - Sede e durata

1. La FIR ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

TITOLO II AFFILIATI E TESSERATI

Art. 6 - Affiliazione delle Società, Associazioni

1. Gli affiliati sono le associazioni e le società, di qualsiasi forma giuridica, riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI.
2. Il Consiglio Nazionale del CONI delibera, con facoltà di delega al Consiglio Federale, in ordine al provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati. L'approvazione dei relativi statuti, regolamenti societari e loro variazioni è rimessa alla Giunta Nazionale del CONI o al Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa.
3. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive devono conformarsi ai principi fondamentali degli statuti e alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIR. I requisiti ed i parametri cui le società ed associazioni sportive devono uniformarsi sono fissati dall'art. 29 dello Statuto del CONI.
4. In particolare, le Associazioni, le Società, di qualsiasi forma giuridica devono essere retti da uno statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna e che prevede l'assenza di scopo di lucro ed in ogni caso devono uniformare i propri contenuti ai Principi Fondamentali emanati dal CONI.
5. Nel caso di organismi costituiti in società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata, i singoli statuti societari e gli atti costitutivi devono prevedere - a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione o di riaffiliazione - oltre l'assenza del fine di lucro, il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
6. Avverso il diniego definitivo e la revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello sport.
7. I requisiti e le procedure per l'affiliazione, la riaffiliazione e i tesseramenti non possono essere modificati nell'ultimo anno del Quadriennio Olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 7 - Gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del C.U.S.I.

1. I gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, nonché il C.U.S.I., Ente di promozione sportiva e riconosciuto come persona giuridica di diritto privato in base al D.P.R. 770/68, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi regolamenti in deroga al presente statuto, per quanto riguarda la

- struttura associativa. I componenti degli organi direttivi dei gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, come i tecnici e i giocatori, devono essere tesserati alla federazione e sono sottoposti ai diritti e doveri previsti dallo Statuto e dagli altri regolamenti Federali.
2. La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FIR, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.
 3. La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FIR, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo, sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e/o di aggiornamento.

Art. 8 - Diritti degli affiliati

1. Gli Affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare, per mezzo dei loro legali rappresentanti o di delegati, alle Assemblee ordinarie e straordinarie secondo le norme statutarie e regolamentari a condizione che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al D.lgs. 39/2021 e abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della FIR stabilita nei programmi federali;
 - b) di organizzare manifestazioni rugbistiche secondo le norme emanate dagli Organi ed Enti Federali;
 - c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FIR.
2. Gli Affiliati, in relazione alla categoria del campionato a cui partecipano, possono costituirsi in Leghe i cui statuti devono essere retti dagli stessi principi previsti dall'art. 6, comma 3 e debbono essere approvati dal Consiglio Federale della FIR. Lo statuto deve garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea. Le cariche di Presidente, di Consigliere, di revisore di una Lega sono incompatibili con qualsiasi carica federale eletta dall'Assemblea nazionale o da quella territoriale, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto, e con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI. Lo statuto deve prevedere la soggezione della Lega alla giustizia sportiva federale.
3. Ai fini del riconoscimento da parte della FIR, le Leghe devono essere rappresentative di almeno i 4/5 degli Affiliati della rispettiva categoria.
4. Le Leghe riconosciute hanno funzioni propositive e consultive e ad esse possono essere delegate o affidate, sotto la vigilanza e secondo le direttive della FIR, funzioni organizzative dell'attività delle rispettive categorie e nei limiti di quanto previsto all'articolo 10, commi 8 e 9, dei Principi Fondamentali.
5. La FIR esercita il controllo e la vigilanza sulle Leghe riconosciute ai sensi dell'art. 16 c. 6 del D. Lgs. N. 242/99 e successive modificazioni. A tal fine le Leghe riconosciute sono tenute a trasmettere alla FIR entro il 1° luglio di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 luglio di ciascun anno sportivo il bilancio consuntivo accompagnato da una dettagliata relazione della loro attività.
6. In caso di gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento la FIR, fermo restando il potere di revoca del riconoscimento, può avocare a sé le attività delegate o affidate.

Art. 9 - Doveri degli affiliati

1. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare lo Statuto, i Regolamenti della FIR, il Codice della Giustizia Sportiva, i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui ai Principi Fondamentali, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi ed Enti, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza, nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e deliberazioni federali.

2. Sono tenuti al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
3. Sono altresì tenuti a mettere a disposizione della FIR gli atleti selezionati per far parte delle selezioni nazionali.

Art. 10 - Cessazione di appartenenza alla FIR

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla FIR nei seguenti casi:
 - a) per mancata riaffiliazione annuale;
 - b) per recesso;
 - c) per scioglimento volontario;
 - d) per inattività assoluta durante un anno sportivo federale;
 - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere la riaffiliazione;
 - f) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi inflitta.
2. In ogni caso di cessazione gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIR, ai suoi Organi ed agli altri affiliati. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati, comunque costituito, saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra.
3. La cessazione di appartenenza alla FIR comporterà la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
4. Contro i provvedimenti di cui alla lettera e) ammesso ricorso al Tribunale Federale.
5. Avverso il diniego definitivo e la revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello sport.

Art. 11 - Fusione

1. La fusione di due o più società affiliate può effettuarsi secondo le norme regolamentari nel rispetto del codice civile.

Art. 12 - I tesserati

1. Fanno parte della Federazione e a tale scopo devono essere tesserati:
 - a) i dirigenti federali elettivi;
 - b) il Presidente Onorario ed i membri Benemeriti;
 - c) il Presidente e i dirigenti delle società affiliate;
 - d) i praticanti;
 - e) i giocatori;
 - f) i tecnici;
 - g) i preparatori atletici;
 - h) i medici sociali;
 - i) i fisioterapisti;
 - j) i massaggiatori;
 - k) gli arbitri;
 - l) gli staff delle squadre nazionali;
 - m) i commissari di campo.
2. I soggetti di cui alle lettere a), l) e m) vengono tesserati dal momento dell'elezione o della nomina; quelli di cui alla lettera b) dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Generale; i soggetti di cui alle lettere c), d), e), g), h), i) e j) vengono tesserati solo dopo l'affiliazione o la riaffiliazione della società di appartenenza; quelli di cui alla lettera, f) e k) vengono tesserati dal momento dell'inquadramento nelle rispettive qualifiche.
3. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico. I requisiti e le procedure per i tesseramenti non possono essere modificati nell'ultimo anno del

Quadriennio Olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

4. Il tesseramento cessa:
 - a) per morte del tesserato;
 - b) per mancato rinnovo nei termini previsti dal regolamento;
 - c) per decadenza dalle cariche federali;
 - d) per radiazione dalla FIR;
 - e) perdita dei requisiti che lo hanno determinato;
 - f) per cessazione dell'affiliato ai sensi dell'art. 10 c. 1.
5. I Tesserati sono tenuti ad osservare le norme comportamentali, alle quali espressamente si rinvia, previste dal Codice di Comportamento sportivo emanato dal CONI e dai regolamenti Federali.
6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
7. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale.

Art. 13 - Doveri e diritti dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della FIR, le deliberazioni dei suoi Organi ed Enti e sono altresì tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui ai Principi Fondamentali.
2. I tesserati hanno diritto di partecipare all'attività federale e di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche federali, secondo le norme del presente statuto.
3. I tesserati giocatori e tecnici partecipano, per mezzo dei delegati nominati secondo le norme del presente statuto, alla assemblea elettiva.
4. I tesserati giocatori e tecnici selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FIR, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. I tesserati giocatori e tecnici possono costituirsi in associazioni i cui statuti devono essere retti dagli stessi principi previsti dall'art. 6, comma 3 e debbono essere riconosciute dalla FIR.
6. Ai fini del riconoscimento da parte della FIR, le Associazioni devono rappresentare un congruo numero di tesserati.
7. Le Associazioni riconosciute hanno funzioni propositive e consultive e ad esse possono essere delegate, sotto la vigilanza della FIR, specifiche funzioni di interesse della categoria.
8. La FIR garantisce, e svolge ogni azione in tal senso, la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Disposizioni attuative sono contenute nel regolamento Organico.
9. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della normativa vigente, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

Art. 14 - Vincolo Sportivo

1. Ogni tesserato ha diritto, in conformità a quanto previsto dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione, alla libera prestazione delle attività sportive.
2. Il vincolo sportivo determina il rapporto tra il soggetto affiliato e il tesserato: è di tipo regolamentare e di tipo volontario.
3. Il vincolo sportivo regolamentare tra soggetti affiliati e tesserati è a tempo determinato di durata biennale fatto salvo per i soggetti per il cui vincolo è annuale come previsto dal Regolamento Organico ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tal caso siano previsti dai Regolamenti federali.
4. Il vincolo volontario tra tesserato maggiorenne e un soggetto affiliato dovrà risultare da accordo scritto di lavoro sportivo da depositarsi presso la Federazione secondo le caratteristiche e modalità contenute nel Regolamento Organico.
5. Le condizioni e modalità di istaurazione e scioglimento del vincolo sportivo, e la disciplina del premio di formazione tecnica sono contenute nel Regolamento Organico.

Art. 15 - Sanzioni

1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FIR sono soggetti alle sanzioni di natura disciplinare, sportiva e pecuniaria previste dalle norme e deliberazioni federali.
2. Sono fatti salvi, in ogni caso, i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia, in conformità ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI

TITOLO III

ORDINAMENTO

CAPO I: ORGANI ED ORGANISMI

Art. 16 - Organi Federali

1. La FIR realizza le proprie finalità istituzionali attraverso i propri organi.
2. Sono Organi Primari:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Consiglio Federale (C.F.);
 - c) Il Presidente Federale (P.F.);
 - d) Il Segretario Generale;
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.).
3. È Organo Consultivo Centrale il Comitato di Presidenza e la Conferenza dei Comitati Regionali.
4. Sono Organi Territoriali:
 - a) L'Assemblea Regionale;
 - b) Il Presidente del Comitato Regionale;
 - c) Il Comitato Regionale (C.R.);
 - d) Il Delegato Regionale;
 - e) Il Delegato Provinciale;
5. Sono altresì Organi Federali del sistema di Giustizia sportiva:
 - a) il Giudice sportivo nazionale;
 - b) i Giudici sportivi territoriali;
 - c) la Corte sportiva di appello;
 - d) Il Tribunale federale;
 - e) la Corte federale di appello;
 - f) l'Ufficio del Procuratore Federale;
 - g) la Commissione federale di Garanzia.

6. Il Presidente della FIR, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i Componenti dei Comitati Regionali sono Organi elettivi.
7. I componenti degli Organi di Giustizia, dell'ufficio del Procuratore Federale e della Commissione Federale di garanzia, così come i Delegati Regionali e Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale ai sensi del presente Statuto.
8. Le Commissioni Federali sono organismi tecnici della federazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Federale.
9. La Struttura Federale è il complesso organizzato degli Uffici Federali.

CAPO II: ORGANI FEDERALI CENTRALI

SEZIONE I

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale della FIR è l'organo federale più rappresentativo, con potere elettivo e deliberante.
2. Essa è ordinaria elettiva e straordinaria ed è costituita:
 - a) dai soggetti Affiliati aventi diritto di voto;
 - b) dai delegati dei tesserati giocatori;
 - c) dai delegati dei tesserati tecnici.
3. Alle Assemblee Generali hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della FIR, i componenti del C.F., del Collegio dei Revisori dei Conti e degli altri Organi Federali, nonché le altre persone che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare.
4. Ha altresì diritto di partecipare, senza diritto al voto, il Presidente Onorario.
5. Le Assemblee Generali, salvo i casi statutariamente previsti, sono indette dal Consiglio Federale e sono convocate, previa nomina della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od atto equipollente spedita almeno 60 giorni prima della data stabilita. A tale lettera, contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea, deve essere allegata la tabella riportante il numero dei voti degli aventi diritto.
6. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
7. Le Assemblee Generali, ordinarie elettive sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto e, in seconda convocazione sono validamente costituite con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto a voto fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo 23 comma 7.
8. Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto (esclusi atleti e tecnici) e, in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, con la presenza di almeno il 20% dei soggetti aventi diritto al voto (esclusi atleti e tecnici).
9. In sede Assembleare il *quorum* dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti - no Tecnici) e non sul numero dei voti.
10. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria elettiva o straordinaria relativa all'approvazione delle modifiche statutarie si svolga in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate, in caso di impedimento del Presidente, ad un

componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

11. Nelle Assemblee Elettive, Il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI, con delibera del Consiglio Federale. Il Presidente dell'Assemblea è indicato, con delibera del Consiglio Federale, d'intesa con il CONI e proposto all'Assemblea, che lo nomina.

Art. 18 - Assemblea Generale Ordinaria Elettiva

1. L'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva è l'organo federale preposto:
 - a) alla elezione del Presidente della Federazione, del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) all'approvazione del bilancio programmatico di indirizzo, che ciascun candidato Presidente deve presentare in sede di Assemblea elettiva unitamente alla propria candidatura;
 - c) alla verifica a consuntivo, ogni quadriennio o alla fine di ogni mandato, dell'attuazione del bilancio programmatico di indirizzo approvato in sede di Assemblea elettiva;
 - d) a nominare il Presidente Onorario e i membri benemeriti;
 - e) a deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea generale ordinaria elettiva, nella sua totalità, elegge il Presidente della Federazione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre i soggetti Affiliati, i delegati dei tesserati giocatori e i delegati dei tecnici, eleggono rispettivamente i membri del Consiglio Federale di loro competenza.
3. L'Assemblea generale ordinaria elettiva è convocata dal Presidente della Federazione entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi di ciascun quadriennio olimpico. Nel caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del presidente, o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
4. Tra la data di spedizione della convocazione e la data fissata per l'assemblea devono intercorrere almeno sessanta giorni. La convocazione è inviata agli affiliati a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r.
5. Le candidature alle cariche elettive devono essere pubblicate sul sito federale, con pagina dedicata, almeno trenta giorni prima della assemblea.
6. Avverso la tabella dei voti e le candidature è ammessa impugnazione.
7. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 19 - Assemblea Generale Straordinaria

1. L'Assemblea generale Straordinaria è convocata:
 - a) per l'elezione del Presidente della Federazione e del Consiglio Federale, in caso di anticipata decadenza, nonché del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di reintegrazione ed altresì per l'integrazione o l'integrale rinnovo dei membri degli organi collegiali, nelle ipotesi previste;
 - b) per deliberare la modifica o la revisione dello Statuto;
 - c) per deliberare lo scioglimento della FIR secondo quanto disciplinato dal codice civile;
 - d) per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'assemblea straordinaria dei soli soggetti affiliati, ai sensi dell'art.15, comma 3, D.lgs. 242/1999 e successive modificazioni è convocata per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio nel caso di

*Alessandro Cherubini*

- parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI
3. È competente alla convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
 4. La Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:
 - a) Dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - b) dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
 - c) dalla metà più uno degli atleti maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
 - d) dalla metà più uno dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
 5. In tali casi la convocazione dell'Assemblea compete al Presidente.

Art. 20 - Diritto di voto delle Società affiliate

1. Il voto di base è pari a 10 voti. Hanno diritto ad un voto di base le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.lgs. 39/2021, i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6 e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse compreso nel periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale stabilita dai programmi federali. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2 comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione stessa. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
2. Oltre al voto di cui al precedente comma, verranno assegnati, a ciascuno affiliato, per ogni anno sportivo federale, per la effettiva partecipazione ai sottoelencati campionati maschili e femminili che abbiano avuto regolare svolgimento, e quindi l'annullamento delle competizioni o la rinuncia alle stesse, sia pure a causa di forza maggiore, non dà diritto alla assegnazione dei relativi voti:
 - a) Campionato Nazionale Assoluto di Eccellenza
 - 1^ Classificato: 40 voti
 - 2^ Classificato: 38 voti
 - 3^ Classificato: 36 voti
 - dal 4^ all'ultimo Classificato: 35 voti
 - Per assegnazione del titolo di campione d'Italia Assoluto: ulteriori 20 voti
 - b) Campionato Nazionale di Serie A
 - 1^ Classificato: 34 voti
 - 2^ Classificato: 33 voti
 - 3^ Classificato: 32 voti
 - dal 4^ all'ultimo classificato: 30 voti
 - Per assegnazione del titolo di Campione d'Italia di Serie A: ulteriori 15 voti
 - c) Campionato Nazionale di Serie B
 - 1^ Classificato: 28 voti
 - 2^ Classificato: 27 voti
 - 3^ Classificato: 26 voti
 - dal 4^ all'ultimo classificato: 25 voti

d) Campionato Nazionale di Serie C

1^ Classificato: 15 voti

2^ Classificato: 14 voti

dal 3^ all'ultimo classificato: 13 voti

e) Campionati Federali Giovanili: 15 voti

Per l'assegnazione dei Titoli Nazionali Giovanili: ulteriori 15 voti

3. L'Assemblea Generale determinerà, con provvedimento avente validità quadriennale, non modificabile nel corso dello stesso quadriennio, i campionati federali giovanili cui è ricollegata la assegnazione dei voti di cui alla lettera e).
4. Ai soli fini della Assemblea elettiva a ciascun affiliato è attribuito un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti per ogni anno sportivo - nei limiti e secondo i criteri di cui a successivi commi 7 e 8 - portato a termine nel quadriennio precedente o nelle stagioni sportive precedenti, in caso di celebrazione di Assemblea Straordinaria, prima della scadenza naturale.
5. Nel rispetto del principio di immodificabilità quadriennale del diritto di voto il Consiglio Federale non potrà apportare, per lo stesso quadriennio, variazioni e/o modifiche ai campionati ed ai titoli nazionali né al loro numero.
6. Le Società affiliate esprimono il 70% dei voti plurimi alle stesse attribuiti.
7. Ai fini Assembleari ai soggetti Affiliati non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% dei voti assegnati ai soggetti affiliati aventi diritto al voto. Fermo il limite che precede ciascun soggetto affiliato potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di quaranta volte il voto di base.
8. Nel caso in cui le società con diritto di voto siano inferiori al numero di cinquecento, si applicherà come unico limite, quello che consente a ciascun soggetto affiliato di detenere al massimo 15 volte il voto di base. In tal caso, al fine di mantenere inalterato il principio meritocratico posto alla base l'assegnazione di detti voti, i voti plurimi indicati al comma 2 sono ridotti alla metà e arrotondati, se del caso, per eccesso, al numero superiore.
9. Il restante 30% dei voti plurimi assegnati è espresso, nella misura del 20%, dai giocatori tesserati per la Società nei modi previsti dall'art. 21 e, nella misura del 10%, dai tecnici nei modi previsti dall'art. 22.
10. Nel caso in cui dalla predetta ripartizione dei voti plurimi, il numero dei voti rispettivamente attribuiti alle Società affiliate, a tesserati giocatori della Società, e ai tesserati tecnici della provincia ove ha sede la Società, risulti un numero decimale, lo stesso sarà arrotondato al numero intero immediatamente superiore.
11. Ogni Affiliato con diritto di voto parteciperà con il proprio legale rappresentante o con persona delegata facente parte del proprio Consiglio direttivo e regolarmente tesserata alla Federazione. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati e in attività. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici, maggiorenni, tesserati, in attività ed eletti nelle rispettive assemblee di categoria devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
12. Il Presidente della FIR, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega.
13. È preclusa la partecipazione alla assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso d'esecuzione.
14. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle assemblee.
15. Ogni Soggetto Affiliato con diritto di voto può avere deleghe da altri Soggetti Affiliati, nei seguenti limiti:

- a) nel caso di Assemblea Nazionale:
- 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 2, fino a 400 associazioni e società votanti;
 - 3, fino a 800 associazioni e società votanti;
 - 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - 5, oltre le 1500 associazioni e società votanti;
- b) nel caso di Assemblee Regionali:
- 1, oltre le 50 associazioni e società votanti;
 - 2, oltre le 100 associazioni e società votanti;
 - 3, oltre le 500 associazioni e società votanti;
 - 4, oltre le 600 associazioni e società votanti;
16. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità:
- le generalità e la copia di un documento di identità del legale rappresentante;
 - la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante.

Art. 21 - Diritto di voto dei tesserati giocatori

1. Hanno diritto al voto i tesserati giocatori maggiorenni regolarmente tesserati e in attività.
2. Il numero dei voti espressi dai tesserati giocatori di ciascuna Società affiliata, qualunque sia il loro numero, per ciascun anno sportivo, è pari al 20% dei voti plurimi spettanti alla Società di appartenenza.
3. I tesserati giocatori di ogni Società eleggeranno un tesserato giocatore quale delegato, che resterà in carica un anno e parteciperà alle assemblee generali esprimendo per ciascun anno i voti attribuiti ai giocatori della Società affiliata.
4. Ai soli fini della Assemblea elettiva a ciascun delegato è attribuito un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti per ogni anno sportivo del quadriennio precedente o per gli anni sportivi, in caso di celebrazione di Assemblea Straordinaria, prima della scadenza naturale. Non può ricevere né rilasciare deleghe.
5. Potrà essere eletto un delegato supplente che parteciperà alle assemblee in caso di indisponibilità del delegato titolare.
6. In caso non si sia proceduto alla elezione del supplente lo stesso è individuato nel primo dei non eletti.
7. La elezione del delegato titolare e del supplente dovrà avvenire per mezzo di assemblea dei tesserati giocatori aventi diritto al voto.
8. La assemblea dei tesserati giocatori è convocata dal Presidente della società affiliata entro il 30 ottobre di ogni anno. Ciascun tesserato può essere portatore al massimo di tre deleghe.
9. La elezione del delegato titolare e del supplente, unitamente alla copia del verbale della assemblea dei giocatori, dovranno essere trasmessi alla FIR entro dieci giorni dalla assemblea dei tesserati giocatori.
10. Il delegato deve essere tesserato al momento della partecipazione ad ogni assemblea ed è preclusa la partecipazione a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso d'esecuzione.

Art. 22 - Diritto di voto dei tesserati tecnici

1. Hanno diritto al voto i tecnici regolarmente tesserati e in attività.
2. Il numero totale dei voti espressi dai tecnici, qualunque sia il loro numero, è pari al 10% dei voti plurimi attribuiti alle Società affiliate, con sede nella provincia di residenza del tecnico.
3. I tecnici residenti nel territorio di ciascuna provincia eleggeranno un tecnico quale delegato provinciale che parteciperà alle assemblee generali del quadriennio esprimendo i voti attribuiti per ciascun anno ai tecnici residenti nella provincia.

4. Ai soli fini della Assemblea elettiva a ciascun delegato è attribuito un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti per ogni anno sportivo del quadriennio precedente o nelle stagioni sportive precedenti, in caso di celebrazione di Assemblea Straordinaria, prima della scadenza naturale. Non può ricevere né rilasciare deleghe.
5. Potrà essere eletto un delegato supplente che parteciperà alle assemblee in caso di indisponibilità del delegato titolare.
6. In caso non si sia proceduto alla elezione del supplente lo stesso è individuato nel primo dei non eletti.
7. La elezione del delegato titolare e del supplente dovrà avvenire per mezzo di assemblea dei tecnici residenti nel territorio della provincia. Ciascun tesserato può essere portatore al massimo di tre deleghe.
8. La assemblea provinciale dei tecnici è convocata dal Delegato Provinciale o, in sua assenza, dal Presidente del Comitato Regionale, dal Delegato Regionale e dal Delegato Provinciale delle Province Autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dal termine del quadriennio olimpico.
9. La nomina del delegato titolare e del supplente, unitamente alla copia del verbale della assemblea dei tecnici, dovrà essere trasmessa alla FIR entro dieci giorni dalla assemblea dei tecnici.
10. Il delegato deve essere tesserato al momento della partecipazione ad ogni assemblea ed è preclusa la partecipazione a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso d'esecuzione.

Art. 23 - Modalità di deliberazione della Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale, sia Ordinaria Elettiva che Straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche con esclusione dei voti nulli, salvo che per le ipotesi di modifica allo Statuto e di scioglimento della FIR, nonché per l'elezione del Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea viene eletto all'inizio di ogni Assemblea, anche per acclamazione, e procede alla nomina di un segretario.
3. Le deliberazioni sono adottate mediante votazioni che si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, i quali dispongano più del 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
4. Nel caso di assemblee elettive, le elezioni degli organi federali avvengono mediante votazioni separate e per scheda segreta, salvo diversa unanime decisione dei presenti.
5. La elezione del Presidente precede quella delle altre cariche elettive.
6. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi comprese le schede bianche ad esclusione dei voti nulli. La norma si applica anche a livello territoriale.
7. I Presidenti e i membri degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Il suddetto *quorum costitutivo* dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti - no Tecnici) e non sul numero dei voti.
8. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, fermo rimanendo la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti, senza conteggiare le frazioni decimali.
9. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.

Art. 24 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al C.F. da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto e che esprimano non meno della metà dei voti.
2. Il C.F., verificata la ritualità della richiesta, indice l'Assemblea Generale Straordinaria, nei termini previsti dall'art. 19.
3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Generale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'assemblea stessa.
4. Il C.F., nell'indire l'Assemblea Generale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente all'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. L'Assemblea generale così costituita delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 17 comma 8 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea.

SEZIONE SECONDA IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 25 - Il Consiglio Federale - Composizione

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, e da dieci consiglieri federali di cui:
 - a. due, uno tra i tesserati giocatori maschi e uno tra le giocatrici femmine, eletti dai delegati dei giocatori;
 - b. uno tra i tecnici eletti dai delegati provinciali dei tecnici;
 - c. sette tra gli altri tesserati della Federazione eletti dagli Affiliati, assicurando la presenza di componenti di genere diverso in misura tale da assicurare complessivamente nel Consiglio Federale la quota pari a tre. Il Regolamento Organico prevede specifiche norme dirette a garantire il rispetto della diversità di genere nella proporzione fissata.
 - d. Al Consiglio federale partecipano, senza diritto di voto, gli eventuali membri italiani in carica nel Consiglio direttivo, Consiglio di amministrazione e collegio dei Sindaci Revisori, della World Rugby, Rugby Europe, Comitato delle Sei Nazioni e dell'ente di gestione dei campionati europei tra squadre.
2. Il Consiglio Federale, salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti, due Vice Presidenti - di cui uno con funzioni vicarie - scegliendoli fra i Consiglieri.
4. La carica di Vice Presidente, su richiesta motivata di almeno cinque consiglieri federali, può essere revocata a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti. Il Consiglio Federale procede alla sostituzione con le stesse modalità.
5. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le delibere sono approvate a maggioranza; in caso di parità la delibera si intende non approvata. Il voto non è delegabile.
6. Il Consiglio Federale deve riunirsi quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata esplicita richiesta da parte della metà più uno dei suoi membri. In ogni caso deve riunirsi almeno quattro volte l'anno.

Art. 26 - Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Il Consiglio opera in conformità alle finalità previste dall'art. 2 e alle direttive approvate dall'Assemblea Generale.
2. Il Consiglio Federale in via esclusiva:
 - a) approva il bilancio annuale preventivo e le sue variazioni in corso d'anno;
 - b) approva il bilancio annuale di esercizio;
 - c) emana i Regolamenti federali e ne cura le eventuali modifiche;
 - d) emana le disposizioni generali sulla regolamentazione della attività sportiva;
 - e) vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - f) adotta gli indirizzi per la gestione amministrativa della Federazione e definisce i criteri per l'impiego dei fondi a disposizione della Federazione
 - g) vigila sulle deliberazioni assunte nelle assemblee regionali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
 - h) delibera sul riconoscimento delle leghe di società e delle associazioni di giocatori e di tecnici;
 - i) concede amnistia ed indulto, determinando i limiti del provvedimento;
 - j) delibera in materia di tasse federali;
 - k) determina le dotazioni finanziarie degli Organi Periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni approvando gli eventuali bilanci, intervenendo anche con controlli sostitutivi fino all'eventuale nomina di un Commissario straordinario, in caso di gravi inadempienze o di mancato funzionamento;
 - l) designa il Presidente Onorario ed i membri benemeriti da proporre all'assemblea generale;
 - m) delibera l'ordine del giorno dell'assemblea salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione della Assemblea straordinaria;
 - n) delibera la nomina e revoca dei dirigenti con esclusione degli Organi di controllo e di Giustizia;
 - o) ratifica, valutata la sussistenza dei presupposti, i provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente su materie di competenza del Consiglio Federale, ad eccezione delle delibere assunte dal Presidente Federale in materia di sua esplicita competenza o in esecuzione di deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale. Le funzioni esclusive di tali organi non sono delegabili;
 - p) nomina i componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, i componenti degli Organi di Giustizia e della Commissione federale di garanzia, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di giustizia federale.
3. Il Consiglio Federale delibera altresì in via non esclusiva sulle seguenti materie:
 - a) nomina i componenti delle altre Commissioni Federali;
 - b) provvede, per gravi irregolarità di gestione e gravi violazioni dell'ordinamento sportivo e in caso di constatata impossibilità di funzionamento degli organi territoriali, alla nomina di un Commissario straordinario e, se del caso, allo scioglimento degli Organi territoriali. Il Commissario straordinario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, alla indizione dell'Assemblea Straordinaria elettiva da tenersi entro trenta giorni per la ricostituzione degli Organi territoriali;
 - c) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi.
4. Al Consiglio Federale possono partecipare, su invito del Presidente, senza diritto al voto, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali, il Presidente del CNAR, il Tecnico Federale, il rappresentante del Comitato Sportivo Militare, nonché chiunque altro sia ritenuto opportuno per assistere alla discussione dei punti all'ordine del giorno di loro interesse.
5. Alle riunioni del Consiglio Federale assiste il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Delle deliberazioni del Consiglio Federale viene redatto verbale da parte del segretario nominato.

Art. 27 - Decadenza del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale decade per dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente.
2. Nella ipotesi di dimissioni del Presidente si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale che resterà in *prorogatio* limitatamente per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, il Consiglio Federale resta in *prorogatio* per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione unitamente al Vice Presidente.
3. Nella ipotesi di impedimento definitivo del Presidente federale si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e le sue funzioni saranno affidate al Vice Presidente Vicario sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.
4. Nella ipotesi in cui vi sia impedimento anche del Vice Presidente Vicario subentrerà il Vice Presidente più anziano.
5. Nella ipotesi di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali eletti, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente. Quest'ultimo rimane temporaneamente in carica per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.
6. In tutte le ipotesi previste nel presente articolo l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla decadenza dell'Organo e tenuta nei 60 giorni successivi alla convocazione.
7. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
8. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia. In caso di dimissioni dalla carica stessa di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, questo provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con i primi dei non eletti per categoria purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 23 comma 8. Nel caso in cui questa ultima ipotesi non sia possibile dovrà essere convocata entro sessanta giorni e tenuta entro i successivi trenta giorni l'Assemblea Generale Straordinaria per le elezioni integrative.

SEZIONE TERZA IL PRESIDENTE

Art. 28 - Il Presidente della Federazione - Attribuzioni

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Il Presidente ha altresì la responsabilità generale del buon andamento della Federazione.
2. A tal fine, il Presidente:
 - a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
 - b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
 - c) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
 - d) Formula al Consiglio federale le proposte di nomina del Procuratore Federale e dei componenti degli Organi di giustizia ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia;



- e) formula osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata dal Procuratore federale in caso di applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione;
- f) informa l'Autorità giudiziaria competente dei fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, su istanza del Procuratore federale.

3. Il Presidente inoltre:

- a) ha la legale rappresentanza della FIR nei confronti di enti, organismi e terzi nonché in giudizio. La legale rappresentanza della FIR conferisce al Presidente ogni e più ampio potere rappresentativo. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Presidente potrà rappresentare la Federazione nei seguenti atti:
 - acquisto, vendita, permuta e alienazione di beni mobili, immobili e mobili registrati e diritti vari;
 - contratti di locazione, leasing e noleggio;
 - stipula di convenzioni con enti pubblici e privati di qualsiasi genere, nonché con persone fisiche, inerenti alla concessione in uso, oneroso e non, di aree, impianti e attrezzature sportive o da destinarsi all'attività sportiva e di immobili a corredo agli impianti stessi;
 - stipula di mutui passivi di qualsiasi genere, anche fondiario o quant'altro, assumendo tutte le relative obbligazioni e prestando le opportune e necessarie garanzie;
 - costituire, iscrivere, cancellare, postergare, ridurre e restringere ipoteche;
 - cancellare annotazioni e trascrizioni, rinunce ad ipoteche anche legali con completo esonero dei Conservatori dei registri immobiliari;
 - compiere operazioni bancarie di qualsiasi genere, emettere e girare assegni bancari o altri titoli di credito;
 - riscuotere somme, mandati di pagamento rilasciando quietanze liberatorie, compiere ogni atto volto al recupero di crediti della Federazione o altri atti a tutela della stessa, in sostanza rappresentare la Federazione in tutto quanto necessario ed opportuno per il raggiungimento delle finalità della Federazione stessa.

I poteri di rappresentanza del presidente, per atti o affari specifici, ed esclusi quelli istituzionali, possono essere delegati con procura speciale ad altri soggetti.

- b) convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione e sull'osservanza delle delibere adottate; convoca altresì l'Assemblea Generale salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
 - c) cura la trasmissione al CONI del bilancio di previsione delle relative variazioni nonché del bilancio annuale di esercizio, dopo le relative deliberazioni del Consiglio Federale;
 - d) in caso di urgenza può adottare i necessari provvedimenti anche su materie non delegabili del Consiglio Federale, con l'obbligo di comunicarli per la ratifica alla prima riunione successiva, ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.
 - e) il Presidente della FIR può concedere grazia sempre che il punito abbia scontato almeno metà della pena inflittagli o, nel caso di radiazione, che siano trascorsi non meno di cinque anni dalla data della sanzione definitiva.
4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente Vicario. Qualora, invece, l'impedimento dovesse risultare definitivo, il Vice Presidente che abbia assunto la reggenza provvisoria della FIR dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche federali entro sessanta (60) giorni dalla notizia dell'impedimento.

Art. 28 bis - Comitato di Presidenza

1. Il Consiglio federale può istituire il Comitato di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Comitato è costituito dal Presidente della FIR, dai due Vice Presidenti e da un rappresentante dei tesserati giocatori e tecnici, eletti nel Consiglio Federale, nel caso in cui nessuno di questi rivesta la carica di vice presidente.
3. In questa ipotesi il rappresentante dei tesserati giocatori e dei tecnici è nominato, con le stesse modalità dei vicepresidenti, alla prima riunione del Consiglio Federale.
4. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

**SEZIONE QUARTA
IL SEGRETARIO GENERALE****Art. 29 - Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
3. Il Segretario Generale:
 - a) redige il bilancio annuale preventivo;
 - b) propone le variazioni di bilancio;
 - c) redige il bilancio annuale di esercizio, predisponendo i relativi allegati.
4. Il Segretario generale assiste alle riunioni del Consiglio federale e del Comitato di Presidenza, ove istituito.
5. Restano ferme le competenze delle strutture amministrative stabilite dal Regolamento organico.

**SEZIONE QUINTA
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI, e uno dall'Autorità di Governo, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico.
2. Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 31 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il C.R.C. deve:
 - a) controllare l'amministrazione della Federazione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
 - b) esercitare il controllo contabile e accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
 - c) redigere una relazione al bilancio preventivo e a quello di esercizio;
 - d) verificare almeno ogni trimestre l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - e) esaminare i conti resi dai soggetti delegati.

2. I Revisori dei Conti possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della Federazione, previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente e per ciascuna riunione redige un processo verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.
4. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono convocati ed assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del C.F., del Comitato esecutivo e alle Assemblee generali.

Art. 32 - Cessazione e decadenza dalla carica di componenti il C.R.C.

1. Per la sostituzione e la decadenza dei Componenti del C.R.C. si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile per i sindaci.
2. La decadenza del Presidente della FIR o del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

SEZIONE SESTA LA PROCURA FEDERALE

Articolo 32 bis - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore Aggiunto e di un adeguato numero di Sostituti Procuratori, a richiesta del Procuratore Federale, comunque non inferiore a due e non superiore a otto.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti, con valutazione comparativa, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.
6. Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori ed il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
7. I Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore Federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori, ai sensi del Regolamento di Giustizia.
8. Ai sensi dell'art.3, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, gli incarichi presso la procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.

Art. 32 ter - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale, Sostituto Procuratore e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento

sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

2. Il Procuratore federale, il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Articolo 32 quater - Attribuzioni del Procuratore federale, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

SEZIONE SETTIMA

LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Articolo 32 quinquies - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, in materie giuridiche, anche a riposo, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Articolo 32 sexies - Attribuzioni della Commissione federale di garanzia: rinvio

1. Le attribuzioni della Commissione federale di garanzia, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

CAPO III

ORGANI CONSULTIVI CENTRALI

Art. 33 - Conferenza dei Comitati Regionali

1. La Conferenza dei Comitati Regionali è un organo propositivo e consultivo del Consiglio Federale in relazione alle materie connesse alle politiche territoriali.
2. Essa è costituita dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Delegati Regionali e dal Presidente o il delegato del Comitato Provinciale delle Province Autonome di Trento e Bolzano ed è presieduta dal Presidente Federale o da un Consigliere Federale all'uopo delegato. La Conferenza è convocata almeno due volte l'anno ed i Presidenti dei Comitati regionali ed i Delegati Regionali sono tenuti a parteciparvi personalmente, senza possibilità di delega. Le proposizioni o i pareri non sono in ogni caso vincolanti.

CAPO IV

ORGANI TERRITORIALI

Art. 34 - Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita: dai Presidenti degli affiliati con sede nel territorio della Regione aventi diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo degli stessi.

2. I partecipanti all'Assemblea devono essere tesserati alla FIR al momento della celebrazione della stessa.
3. L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente. L'Assemblea Regionale elettiva è indetta entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi olimpici estiva, dopo la celebrazione dell'Assemblea Generale federale.
4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto appartenenti alla Regione che esprimano, avendone diritto, non meno di 1/3 dei voti ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale deve essere indetta l'Assemblea Regionale in sessione Straordinaria.
5. L'Assemblea è convocata, previa nomina della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente Regionale a mezzo lettera raccomandata od atto equipollente spedita almeno 30 giorni prima della data stabilita. Alla lettera, contenente l'ora, il luogo, la data e l'ordine del giorno è allegata la tabella dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.
6. L'Assemblea Regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, con la presenza di almeno il 35% dei soggetti aventi diritto al voto. Il diritto di voto e quello di partecipazione all'Assemblea sono regolati dall'art. 20 in quanto applicabile.
7. I Presidenti e i Consiglieri Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni o società né direttamente né per delega.
8. L'Assemblea Regionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi in assemblea.
9. L'Assemblea Regionale Ordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Comitato Regionale;
 - b) vota la relazione tecnico-morale e finanziaria del Comitato Regionale predisposta dal Comitato medesimo;
 - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
10. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede ad eleggere, con votazioni separate e successive, in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Comitato Regionale, l'intero organo o singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, con le modalità previste dal presente articolo.
11. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Generale della Federazione, in quanto applicabili.

Art. 35 - I Comitati Regionali

1. Il Comitato Regionale è istituito nelle Regioni dove esistano almeno dieci società affiliate con diritto di voto presenti nella Regione stessa. In ciascuna delle Regioni con una popolazione residente, rilevata dall' ISTAT, superiore a 1,5 milioni di abitanti, ai fini dell'istituzione del comitato, il numero delle Società affiliate con diritto al voto può essere aumentato dal Consiglio Federale proporzionalmente alla popolazione residente fino a un massimo di sessanta Società, tenuto altresì conto della localizzazione geografica, della superficie territoriale, del numero dei capoluoghi di provincia e della densità della popolazione residente.
2. Nelle Province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti organi, Comitato o Delegato provinciale, con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi periferici a livello regionale.
3. Ciascun Comitato Regionale è retto da un Consiglio che dura in carica quattro anni, che decade comunque alla scadenza del quadriennio olimpico, ed è composto da un Presidente e da un numero di consiglieri, eletti dall'Assemblea Regionale, pari a:

- a) 4, di cui almeno un componente di genere diverso, nelle regioni dove abbiano sede fino a 20 affiliate,
- b) 6, di cui almeno un componente di genere diverso, nelle regioni dove abbiano sede da 21 a 50 affiliate,
- c) 8, di cui almeno due componenti di genere diverso, nelle regioni dove abbiano sede oltre 51 affiliate,

con riferimento all'ultima stagione sportiva del quadriennio.

Nella sua prima riunione utile, il Consiglio Regionale elegge tra i suoi componenti, un Vice Presidente, con il compito di sostituirsi al Presidente in caso di sua assenza o impedimento e un Segretario.

Al fine di garantire il rispetto dell'elezione dei componenti di genere diverso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per l'elezione del Consiglio Federale.

4. Il Comitato Regionale:

- a) promuove, propaganda, disciplina la pratica del gioco del rugby nella Regione di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale;
- b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo, le delibere assunte dalle Assemblee Regionali per l'elezione del Comitato Regionale e ne cura l'esecuzione;
- c) amministra i fondi, erogati dal Consiglio Federale per le spese di funzionamento del Comitato Regionale medesimo, secondo le direttive del Consiglio Federale;
- d) sottopone all'Assemblea Regionale la relazione tecnico-morale finanziaria della gestione del Comitato;
- e) predispone i piani di spesa ed i rendiconti bimestrali con le relative relazioni, rimettendoli al Consiglio Federale per l'esame e l'approvazione;
- f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
- g) propone al Consiglio Federale, sentito il parere delle Società interessate, la nomina dei Delegati Provinciali.

- 5. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 36 - Il Presidente del Comitato Regionale

- 1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita ai sensi dell'art. 34.
- 2. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta la FIR, ai soli fini sportivi, nel territorio di competenza, è responsabile unitamente ai Consiglieri regionali del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
- 3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei casi e termini stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente della FIR in quanto compatibili.
- 4. Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FIR.

Art. 37 - Il Delegato Regionale

- 1. Nelle Regioni ove non sia possibile costituire il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina, sentite le società, un Delegato Regionale al fine della promozione, della propaganda e dello svolgimento delle attività federali con lo scopo di arrivare alla istituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
- 2. L'incarico è quadriennale.



3. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 38 - Il Delegato Provinciale

1. Il Consiglio Federale nomina, per ogni Provincia, su proposta del Comitato Regionale od organo territoriale equipollente, un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello sviluppo delle attività federali. Ai fini della nomina del Delegato Provinciale è sufficiente essere tesserati per la FIR, a prescindere dall'anzianità del tesseramento.
2. L'incarico è quadriennale.
3. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato al Consiglio Federale per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

CAPO V

ELEZIONE ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 39 - Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche federali i cittadini italiani che al momento della presentazione della candidatura abbiano compiuto la maggiore età, siano tesserati alla FIR ai sensi dell'art. 12. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, dello statuto del CONI.
2. Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
3. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. È riconosciuto l'elettorato passivo a giocatori e tecnici regolarmente tesserati e in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
5. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista una indennità in favore del Presidente Federale e degli altri componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali investiti da particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio Federale.
6. Il Presidente e i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

Art. 40 - Ineleggibilità

1. Sono ineleggibili alle cariche federali:
 - a) i cittadini stranieri;
 - b) i cittadini minorenni;
 - c) i soggetti non tesserati, salvo quanto previsto dall'art. 39 c. 2;
 - d) i soggetti che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli enti di promozione sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico, o comunque radiati;
 - e) chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA e non abbiano subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.



- f) i soggetti che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione a pubblici uffici superiori a un anno. Ai fini di tale ipotesi la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, entro i cinque anni dalla pronuncia, è equiparata a sentenza di condanna;
- g) coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
- h) quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

Art. 41 - Obbligo della candidatura

1. Coloro che intendono concorrere a cariche elettive federali devono proporsi con le seguenti modalità:
 - a) Il candidato alla carica di Presidente Federale deve depositare la propria candidatura almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Organico e corredata dalle firme di presentazione di non meno di dieci e non più di venti società aventi diritto a voto, di non meno di dieci e non più di venti tesserati giocatori e di non meno di cinque e non più di dieci di tesserati tecnici;
 - b) Il candidato alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di cinque e non più di quindici Affiliati aventi diritto a voto almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal Regolamento Organico;
 - c) Il candidato per la categoria dei tecnici alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda rispettivamente corredata dalle firme di presentazione di non meno di cinque e non più di quindici tecnici aventi diritto a voto almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal Regolamento Organico;
 - d) Il candidato per la categoria dei giocatori alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda rispettivamente corredata dalle firme di presentazione di non meno di trenta e non più di cinquanta giocatori aventi diritto a voto almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal Regolamento Organico;
 - e) I candidati alla Presidenza del Comitato Regionale devono depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di tre e non più di dieci Affiliati aventi diritto a voto, di non meno di cinque e non più di dieci tesserati giocatori e di non meno di tre e non più di cinque tesserati tecnici, con sede o residenti nella Regione nella quale si sono candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale e nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Organico;
 - f) I candidati alla carica di Consigliere del Comitato Regionale devono depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di tre e non più di sette Affiliati aventi diritto al voto, con sede nella Regione nella quale si sono candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale e nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Organico;
 - g) I candidati alla Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti devono depositare la propria domanda corredata dei titoli professionali prescritti nell'art. 30 almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Organico.
2. Ogni Affiliato, tesserato giocatore o tecnico può sottoscrivere una sola candidatura alla Presidenza federale ed un numero di candidature non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

3. Il numero di sottoscrizioni dei soggetti di cui ai commi precedenti non può comunque superare complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo:

per la candidatura alla carica di Presidente Federale

- a) fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;
- b) da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11% calcolato sul numero restante;
- c) da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;
- d) da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;
- e) da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea.

Per le candidature alla carica di Consigliere federale, il numero massimo di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza. Dovrà essere altresì prevista una equa ripartizione delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse.

Le presentazioni di cui sopra potranno essere sottoscritte da qualsiasi tesserato atleta o tecnico avente diritto al voto anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentanti in assemblea.

Art. 42 - Incompatibilità

1. La carica di componente degli Organi Centrali, di Presidente del Comitato regionale, di Delegato regionale e il Presidente del Comitato o il Delegato Provinciale delle Province di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa FIR e con ogni altra carica sociale nell'ambito della FIR.
2. Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI
3. I Tecnici ed i giocatori eletti nel Consiglio Federale possono svolgere l'attività agonistica o tecnica.
4. I giocatori ed i Tecnici eletti nel caso in cui perseguano nell'attività tecnica o agonistica non avendovi fatto espressa rinuncia entro 30 giorni dalle elezioni, dovranno astenersi dal partecipare ad attività deliberativa in cui possano emergere in concreto, conflitti di interesse con l'attività tecnica o agonistica svolta.
5. Le cariche di presidente o membro del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di giustizia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e della Commissione federale di garanzia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e societaria nell'ambito della FIR.
6. La appartenenza alla categoria arbitrale è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva e societaria, così come con qualsiasi altro tipo di tesseramento.
7. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
8. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri, astenendosi dal partecipare alla riunione in caso di organo collegiale.

Art. 43 - Decadenza

1. La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 39 comporta l'immediata decadenza dalla carica, così come il verificarsi di una delle ipotesi di cui agli artt. 40 e 42.
2. In tale ultimo caso, la decadenza si verifica se, entro quindici giorni dalla elezione, il soggetto non rinunci espressamente al precedente tesseramento.

CAPO VI ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 44 - Principi generali

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva, nonché di quelli derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di gioco leale e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
2. Costituisce il principio fondamentale della Giustizia quello del doppio grado di giurisdizione.
3. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, la durata del processo sportivo non può essere di regola superiore ai 30 giorni.
4. Le sentenze devono essere sempre, seppur succintamente, motivate.
5. Le controversie sono trattate in camera di consiglio, sentite le parti che ne abbiano fatto richiesta. Le parti possono richiedere che l'udienza sia pubblica.
6. L'emanazione di provvedimenti cautelari è consentita, nei termini e modi previsti dal Regolamento di Giustizia federale.
7. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà del giudice di secondo grado di sospendere, su richiesta di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
8. È garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione ed astensione del Giudice, la possibilità di revisione del giudizio.
9. È altresì previsto il beneficio della riabilitazione che, alle condizioni indicate dalle norme regolamentari, non potrà essere azionata prima del decorso di tre anni dai giorni in cui la pena principale è stata eseguita o si sia estinta ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta.
10. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.
11. Le norme sul funzionamento degli Organi di Giustizia sono contenute in un apposito "Regolamento di Giustizia".
12. I giudici sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo.
13. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali e svolgere le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza.
14. I giudici sportivi sono scelti anche tra soggetti non tesserati alle FIR.
15. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali e svolgere le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza. A tal fine, ciascuno componente rilascia la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.
16. Ai sensi dell'art.3, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.
17. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto di difesa.

Alessandro Cherubini

18. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
19. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIR.
20. La FIR, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.
21. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali, dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva o di altra disposizione loro applicabile. Per i procedimenti in materia di doping si rinvia alle norme sportive antidoping.
22. L'accesso alle informazioni riguardanti la giustizia federale è garantito mediante la creazione di una pagina internet, denominata "Giustizia federale", all'uopo predisposta all'interno del sito della Federazione, avente collegamento diretto dalla "home page" del medesimo

Art. 45 - Istituzione, nomina e articolazione territoriale dei giudici sportivi nazionale e territoriale

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi nazionale e territoriale.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Giudici sportivi territoriali.
3. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali o territoriali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
4. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
5. In caso di dimissioni, morte od impedimento definitivo di un Giudice sportivo, il Consiglio federale provvede ad integrare l'organo con la nomina di un nuovo componente.
6. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.
7. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
8. I Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
9. Il Giudice Sportivo Nazionale, con riferimento alle gare di rilevanza nazionale, e quello Territoriale con riferimento alle gare di rilevanza locale, in sede non giurisdizionale e con provvedimento di natura amministrativa, hanno il compito di omologare le gare.
10. Il Giudice Sportivo Nazionale è unico. I Giudici Sportivi Territoriali, uno per ciascun Comitato Regionale istituito ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto, hanno sede presso il Comitato stesso e sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale la cui organizzazione è delegata dal Consiglio Federale all'organo territoriale.

Art. 46 - Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio



1. Le attribuzioni dei Giudici sportivi nazionale e territoriale nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 46 bis - Istituzione, nomina e composizione della Corte sportiva di appello

1. Presso la Federazione è istituita la Corte sportiva di appello.
2. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Componenti della Corte sportiva di appello, i soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti dal primo comma dell'articolo precedente.
3. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. In caso di dimissioni, morte od impedimento definitivo di un componente della Corte sportiva d'appello, il Consiglio federale provvede ad integrare l'organo con la nomina di un nuovo componente.
5. La Corte sportiva di appello si compone di sei componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.
6. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
7. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.

Art. 46 ter - Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni della Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 46 quater - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono ciascuno di sei componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di

astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Articolo 46 quinquies - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 46 sexies - Registri dei procedimenti e delle sanzioni

1. La Federazione provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva ed al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, secondo le modalità ivi previste.

CAPO VII

COMMISSIONI E STRUTTURE FEDERALI

Art. 47 - Commissioni Federali

1. Sono Commissioni Federali:
 - a) la Commissione Nazionale Arbitri (C.N.Ar.)
 - b) la Commissione Organizzatrice Gare (C.O.G.)
 - c) la Commissione Tecnica Federale (C.T.F.)
 - d) la Commissione Carte Federali (C.C.F.)
 - e) le Commissioni Federali, consultive o esecutive, nominate dal Consiglio Federale.
2. La nomina dei componenti delle suddette Commissioni è di competenza del Consiglio Federale mentre le modalità di costituzione e le norme sul funzionamento degli stessi sono demandate al Regolamento Organico.

Art. 48 - Strutture federali

1. Sono strutture federali il complesso coordinato degli uffici federali stessi di cui la FIR si dota nell'ambito della propria autonomia organizzativa.
2. Tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito della federazione, sono tenuti al rispetto, nei confronti delle società affiliate e dei tesserati, del principio della correttezza, dell'imparzialità e della buona amministrazione.
3. Lo status di dirigente o impiegato o collaboratore della federazione, inquadrato nelle strutture federali, è pertanto incompatibile con il tesseramento a cariche societarie, mentre il tesseramento per le altre categorie è consentito nei limiti previsti dal Regolamento Organico.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 49 - Patrimonio

1. Il patrimonio della FIR è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dall'Ufficio preposto e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 50 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio sociale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della FIR spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
3. La gestione si svolge in base al bilancio annuale preventivo approvato dal Consiglio Federale ed in conformità alle linee guida del bilancio programmatico di indirizzo approvato dall'Assemblea generale.
4. La Federazione altresì redige il bilancio d'esercizio che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed il risultato economico dell'esercizio.
5. Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio approvati dal Consiglio federale, nonché le relative variazioni, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
6. Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno.
7. Al termine d'ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dello stesso il Consiglio Federale, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio di esercizio.
8. Il Bilancio approvato deve esser corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.
9. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Generale Straordinaria dei soli soggetti affiliati per deliberare sull'approvazione del bilancio.
10. Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative), entro 15 giorni dalla approvazione del CONI, devono essere pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
11. Qualora la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.
12. È obbligatoria la revisione del bilancio della Federazione e di quelli delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.


TITOLO V NORME GENERALI

Art. 51- Sistema di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

Art. 52 - Arbitrato federale

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 808 ter e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.



2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di Appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 53 - Norme in materia di Doping

1. Per i giudizi in materia di violazione della normativa antidoping si rinvia a quanto disposto dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.

Art. 54 - Presidenti Onorari e Benemeriti della FIR

1. L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Federale o di almeno la metà degli affiliati aventi diritto a voto può attribuire a coloro che si siano distinti per particolari meriti, la qualifica di "Benemerito della FIR" e a coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente Federale, con particolari meriti, la qualifica di "Presidente Onorario".

Art. 55 - Anno sportivo federale

1. L'anno sportivo federale ha inizio con il 1^a luglio di ogni anno solare.

Art. 56 - Regolamenti Federali

1. Le norme di attuazione dello Statuto sono raccolte nel Regolamento Organico; le norme per il funzionamento degli Organi di giustizia sono raccolte nel Regolamento di Giustizia; le norme sulla tutela sanitaria sono raccolte nel Regolamento Sanitario.
2. Tali Regolamenti sono sottoposti alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione.
3. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai regolamenti contenenti le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio della pratica sportiva.
4. I regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale ed acquistano efficacia con la loro pubblicazione nell'albo della federazione, dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI nei casi previsti.

Art. 57 - Disposizione finale

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Roma, 25 settembre 2024

Alla Segreteria dell'Ufficio Centrale
Attività Giuridiche e
Regolamentazione Sportiva
Servizio Conformità Norme e
Regolamenti Sportivi
statuti.regolamenti@coni.it

Oggetto: modifiche statutarie approvate dall'Assemblea Straordinaria del 15/09/2024

In riferimento a quanto in oggetto si trasmette in allegato il testo degli articoli statutari approvati in occasione dell'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva e Straordinaria svoltasi a Bologna in data 15/09/2024.

Restando a disposizione e ringraziando, porgiamo cordiali Saluti.

Il Segretario Generale
Roberto Musiani